

REGOLAMENTO (UE) N. 490/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2013

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 29 agosto 2012, la Commissione europea ("la Commissione") ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ ("l'avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario di Argentina e Indonesia ("i paesi interessati").
- (2) L'inchiesta è stata aperta a seguito di una denuncia presentata il 17 luglio 2012 dallo European Biodiesel Board ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano oltre il 60% della produzione totale di biodiesel dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping relative a tale prodotto e al pregiudizio notevole che ne risultava, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Il 30 gennaio 2013, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni dello stesso prodotto originario dei paesi interessati in virtù del regolamento (UE) n. 79/2013 del 28 gennaio 2013 ⁽³⁾.
- (4) Il 10 novembre 2012 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, l'apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, e ha avviato un'inchiesta separata.

2. Periodo dell'inchiesta

- (5) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1º luglio 2011 e il 30 giugno 2012 ("il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e la fine del PI ("il periodo in esame").

3. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti in Argentina e Indonesia, gli importatori noti, i fornitori, i distributori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, nonché le autorità di Argentina e Indonesia. L'avviso di apertura invitava tutte le parti interessate dall'inchiesta a contattare la Commissione e a manifestarsi.
- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (8) Il denunciante, i produttori esportatori argentini e indonesiani, gli importatori e le autorità di Argentina e Indonesia hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

3.1. Campionamento

- (9) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori in Argentina e Indonesia, di importatori indipendenti nell'Unione e di produttori dell'Unione coinvolti nell'inchiesta e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura che avrebbe potuto limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori argentini e indonesiani, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione conformemente all'articolo 17 del regolamento di base (tecnica nota anche come "campionamento").

3.2. Campionamento dei produttori esportatori in Argentina

- (10) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori in Argentina sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (11) Dieci produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tuttavia, due società hanno segnalato di non aver effettuato esportazioni nell'Unione (o di non aver avuto nessuna produzione) durante il PI.
- (12) I restanti otto (gruppi di) produttori esportatori rappresentavano l'intero volume esportato nell'Unione durante il PI.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 260 del 29.8.2012, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 27 del 29.1.2013, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU C 342 del 10.11.2012, pag. 12.

